




*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che così dispone: *"Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente decreto [...]";*

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016, recante *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*, registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, al n. 583 del Registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;



VISTO il decreto di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale n. 15 del 29 gennaio 2015 relativo al progetto di *“Modifica gestionale della raffineria Sarpom di San Martino di Trecate”*, presentato dalla società Sarpom s.r.l. (nel seguito indicata come il Proponente);

VISTA la nota prot. 82 del 16 marzo 2015, acquisita agli atti con prot. DVA-2015-7554 del 18 marzo 2015, con la quale il Proponente ha comunicato alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito indicata come Direzione Generale) che dall'analisi del citato decreto n. 15 del 29 gennaio 2015 sono emerse delle incongruenze tra prescrizioni afferenti al medesimo tipo di attività che rendono difficoltosa l'individuazione delle azioni da compiere per ottemperare a quanto ivi previsto;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica convocata dalla Direzione Generale in data 8 aprile 2015 al fine di verificare congiuntamente le criticità segnalate dal Proponente, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, della Commissione istruttoria AIA-IPPC, della Regione Piemonte, di ISPRA ed il Proponente, atteso che le sovrapposizioni ed i disallineamenti riscontrati dal Proponente con la nota del 16 marzo 2015 afferivano esclusivamente a prescrizioni dettate dai quadri prescrittivi di dette Commissioni;

VISTA la nota prot. DVA-2015-10243 del 16 aprile 2015, con la quale la Direzione Generale, alla luce di quanto esposto dal Proponente e di quanto concordato nel corso della riunione dell'8 aprile 2015, ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS una revisione del quadro prescrittivo del decreto n. 15 del 29 gennaio 2015;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo della nota prot. 82 del 16 marzo 2015, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la nota prot. 13.200.10.40/STATVAL-VIA, acquisita agli atti con prot. 456/DVA del 9 febbraio 2016, con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso le proprie osservazioni ai fini della revisione del decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, relative al *“programma di adeguamento ai limiti emissivi relativi ai parametri NOx e particolato totale”* e alle *“prescrizioni di rilievo ambientale relative al potenziale rilascio incidentale di sostanze pericolose”*;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2000 del 26 febbraio 2016, assunto al prot. 5703/DVA del 2 marzo 2016, relativo alla richiesta di revisione del quadro prescrittivo del decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, costituito da n. 21 pagine;



VISTA la nota prot. 7260/DVA del 16 marzo 2016 con la quale la divisione 3 della Direzione Generale, competente in materia di AIA, ha formulato osservazioni in merito al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2000 del 26 febbraio 2016;

VISTA la nota prot. 7584/DVA del 18 marzo 2016, con la quale, con riferimento al citato parere n. 2000/2016, la Direzione Generale ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS di *"valutare le considerazioni espresse dalla divisione 3"* con la nota di cui al punto precedente e di evidenziare *"le relazioni tra il quadro prescrittivo VIA ed il quadro prescrittivo AIA, oltre alle eventuali conseguenze sul PMC, individuando eventuali prescrizioni AIA del parere n. 1566/2014, che si possono intendere superate dalle nuove prescrizioni VIA"*;

ACQUISITO il parere n. 2040 del 15 aprile 2016, assunto al prot. 11357/DVA del 27 aprile 2016, relativo alla richiesta di revisione del quadro prescrittivo del decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, costituito da n. 22 pagine, predisposto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS al fine di superare le criticità evidenziate dalla citata divisione 3 della Direzione Generale;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere n. 2040/2016, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha ritenuto che:

- *"il quadro prescrittivo di competenza della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale del parere CTVA n. 2000 del 26 febbraio 2016, che ha modificato il quadro prescrittivo del parere CTVA n. 1566 del 18 luglio 2014 trasposto nell'allegato 1, sezione "A", del Decreto 15/2015 citato, debba essere aggiornato ed integrato indicando puntualmente quali prescrizioni CTVA fanno luogo, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a quelle del PIC AIA trasposte nell'allegato 1, sezione "B", di detto Decreto 15/2015, in quanto più restrittive in termine di contenimento delle emissioni e di valutazione degli impatti dell'impianto sul territorio circostante;*
- *di indicare, inoltre, quelle prescrizioni che sono pari ad altre contenute nel PIC AIA trasposte nell'allegato 1, sezione "B", di detto Decreto 15/2015 che, per tutto quanto sopra esposto rimane valido ed efficace;*
- *di indicare, infine, quelle non previste da detto PIC e di cui si dovrà tener conto in sede di aggiornamento del PMC;*
- *di attribuire, tenuto conto della natura delle stesse, tutte le verifiche di ottemperanza ad ISPRA che dovrà operare il necessario aggiornamento del citato PMC."*



CONSIDERATO pertanto, come si evince dall'allegato parere, che il procedimento di revisione del quadro prescrittivo del decreto VIA-AIA n. 15 del 29 gennaio 2015 non riguarda le prescrizioni del parere espresso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC, trasposte nell'allegato 1, par. 1.1, sezione B del decreto VIA-AIA, ma solo le prescrizioni del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 1566 del 18 luglio 2014 trasposte nell'allegato 1, par. 1.1, sezione A del decreto VIA-AIA;

RITENUTO necessario modificare i riferimenti ai competenti Uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo come indicati nelle prescrizioni della sezione C) del decreto di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale n. 15 del 29 gennaio 2015, per l'intervenuta adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016;


RITENUTO sulla base del citato parere della Regione Piemonte, di confermare le prescrizioni di cui alla sezione D), par. 1.1, dell'Allegato 1 al decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, qualora non già ricomprese o in contrasto con prescrizioni di cui alla sezione A), paragrafo 1.1, dell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle concernenti aspetti di rilevanza ambientale relativi alla prevenzione incendi che si devono ritenere eliminate;

CONSIDERATO che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2040 del 15 aprile 2016, assunto al prot. 11357/DVA del 27 aprile 2016;
2. parere della Regione Piemonte prot. 13.200.10.40/STATVAL-VIA, acquisito agli atti con prot. 456/DVA del 9 febbraio 2016;

RITENUTO di dover richiamare espressamente le vigenti disposizioni in materia di scarichi idrici e di rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere alla modifica del citato decreto di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale n. 15 del 29 gennaio 2015;



DECRETA

che il decreto di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale n. 15 del 29 gennaio 2015 relativo al progetto di “*Modifica gestionale della raffineria Sarpom di San Martino di Trecate (NO)*” è modificato come di seguito indicato:

La sezione A) *Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS*, del paragrafo 1.1, dell’Allegato 1, è sostituita dalla sezione A) del paragrafo 1.1 dell’allegato al presente decreto, che ne costituisce pertanto parte integrante.

La sezione B) *Prescrizioni della Commissione istruttoria ALA – IPPC*, del paragrafo 1.1, dell’Allegato 1, è sostituita dalla sezione B) del paragrafo 1.1 dell’allegato al presente decreto, che ne costituisce pertanto parte integrante.


La sezione D) *Prescrizioni della Regione Piemonte*, del paragrafo 1.1, dell’Allegato 1, è sostituita dalla sezione D) del paragrafo 1.1 dell’allegato al presente decreto, che ne costituisce pertanto parte integrante.

La sezione A) *Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS*, del paragrafo 1.2, dell’Allegato 1, è sostituita dalla sezione A) del paragrafo 1.2 dell’allegato al presente decreto, che ne costituisce pertanto parte integrante.

La sezione B) *Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione istruttoria ALA - IPPC*, del paragrafo 1.2, dell’Allegato 1, è sostituita dalla sezione B) del paragrafo 1.2 dell’allegato al presente decreto, che ne costituisce pertanto parte integrante.

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), alla luce del presente decreto, potrà concordare con il Proponente ed attuare adeguamenti al Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all’allegato 3 al decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del presente provvedimento e ad eventuali specificità particolari dell’impianto. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nell’allegato Piano di Monitoraggio e Controllo relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.

Il decreto di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale n. 15 del 29 gennaio 2015 relativo al progetto di “*Modifica gestionale della raffineria Sarpom di San Martino di Trecate (NO)*” è confermato nelle relative indicazioni prescrittive della sezione C) *Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*, con la precisazione che il riferimento contenuto nelle prescrizioni n. C.9 e C.15 alla “Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte



contemporanee”, deve oggi intendersi sostituito con il riferimento alla “Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio”; come anche il riferimento contenuto nella prescrizione n. C.10 alla “Soprintendenza per i beni archeologici”, deve oggi intendersi sostituito con il riferimento alla “Soprintendenza Archeologia del Piemonte”, come anche e non appena individuati i nuovi responsabili degli Uffici periferici istituiti con il DM n. 44 del 23 gennaio 2016 all’unica competente “Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio”.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Sarpom s.r.l., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, alla Regione Piemonte, all’ISPRA e all’ARPA Piemonte.

Sarà cura della Regione Piemonte comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La società Sarpom s.r.l. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.


Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS e della Regione Piemonte, sul sito WEB del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E
DEL TURISMO

A



ALLEGATO

1.1 - QUADRO PRESCRITTIVO

Sezione A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

Emissioni in atmosfera

1. Devono essere rispettati i limiti per le emissioni convogliate in atmosfera individuati al fine di garantire la compatibilità dell'esercizio dell'impianto con le criticità in tema di qualità dell'aria che caratterizzano il sito interessato dallo stabilimento (***fa luogo del paragrafo "emissioni convogliate" di cui alle prescrizioni AIA***).

Limiti di emissione espressi in concentrazione (bolla)

Per i seguenti inquinanti i limiti di emissione, stabiliti come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera raffineria su base mensile, devono essere rispettati per l'intero complesso di raffineria (bolla) in riferimento alla configurazione della Raffineria oggetto del presente quadro prescrittivo VIA-AIA, così come riportati di seguito, nonché in coerenza con il quadro emissivo utilizzato dal Gestore quale input dell'analisi della simulazione della ricaduta al suolo degli inquinanti.

Per NO_x (espressi come NO₂)

- 310 mg/Nm³ al rilascio dell'autorizzazione VIA-AIA
- 270 mg/Nm³ a partire dal 01/02/2017
- 260 mg/Nm³ a partire dal 01/01/2019
- 250 mg/Nm³ a partire dal 01/02/2020
- 200 mg/Nm³ a partire dal 01/07/2021

Per altri inquinanti

Inquinante	Limite prescritto mg/Nm ³	Concentrazione [mg/Nm ³] al rilascio	Concentrazione [mg/Nm ³] a 24 mesi
SO _x (espressi come SO ₂)	450 dal rilascio dell'autorizzazione VIA-AIA	450	370


	per la configurazione esistente della Raffineria 370 a partire dal 01/02/2017 per la configurazione esistente della Raffineria		
CO	100	100	100
COV (espressi come Carbonio)	20	20	20
H ₂ S	5	5	5
NH ₃ e composti a base cloro	20	20	20

Limiti di emissione espressi in concentrazione per ciascun punto di emissione

Particolato Totale

Devono essere rispettati i limiti di emissione espressi in concentrazione per ciascun punto di emissione, in conformità al “BAT reference document for refining and mineral oil and gas”, riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione	Apparecchiature	Impianto	Portata Nm ³ /h	Concentrazione mg/Nm ³	O ₂ riferimento % vol
1 (*)	F3101	APS-3	146.000	5	3
2	F101	APS-2+ISOM	70.000	5	3
3	F301/2/3 sud	PWF/SR	30.000	5	3
4	F301/2/3 nord	PWF/SR	30.000	5	3
5	F304/5/6	PWF/CY	40.000	5	3
6	F701 e CO boiler	FCCU	160.000	50	3
7	F660	VACUUM	26.000	5	3
8	F801	BITUMI	3.500	5	3
9	F901	GHF	3.000	5	3
10 (*)	CENTRALE - Caldaia	CENTRALE	64.000	5	3
11 (*)	CENTRALE - Caldaia	CENTRALE	61.000	5	3
12 (*)	CENTRALE - Caldaia	CENTRALE	61.000	5	3
13	F307	PWF/CY R	2.500	5	3
16	F3802	TGCU	3.000	5	3
18 (**)	Rigeneratore R802	FCCU			3
21	F5501	LSADO	4.000	5	3
22	F7001	SCANFINER	3.500	5	3
23	TURBOGAS	TURBINATG2050	420.000	2	15
23	TURBOGAS Kero	TURBINATG2050	420.000	20	3
24	F3201	NHF/2	5.500	5	3
25	VRU	VRU	1.000	---	---



(*) nel caso di utilizzo di combustibile liquido il limite di emissione è 10 mg/Nm³ riferito al 3% di ossigeno

(**) il punto di emissione 18 viene utilizzato quando il CO boiler è fuori servizio e l'impianto FCC è esercito in assetto full fining (situazione atipica)

2. I valori limite stabiliti nelle prescrizioni precedenti per gli ossidi di azoto e per gli ossidi di zolfo (bolla) sono equivalenti alla media delle concentrazioni in emissione valutate per ciascun punto di emissione nelle seguenti tabelle secondo i seguenti criteri *(fa luogo del paragrafo "emissioni convogliate" di cui alle prescrizioni AIA)*:

- un'analisi dell'applicazione, per le varie parti della raffineria, delle Migliori Tecniche Disponibili previste nei documenti di riferimento comunitari (Best Available Techniques Reference Document), così come previsto anche dal Piano regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria;
- un percorso di adeguamento dell'impianto che, attraverso l'implementazione progressiva delle migliori tecniche disponibili per le varie componenti, consenta di giungere ad un buon livello di compatibilità tra l'insediamento produttivo e le particolari criticità dell'area per quanto riguarda la qualità dell'aria.

SO _x (espressi come SO ₂)				al rilascio	al 1/2/2017	O ₂ riferimento
Punto di emissione	Apparecchiature	Impianto	Portata Nm ³ /h	mg/Nm ³	mg/Nm ³	% vol
1	F3101	APS-3	146.000	900	500	3
2	F101	APS-2+ISOM	70.000	20	20	3
3	F301/2/3 sud	PWF/SR	30.000	20	20	3
4	F301/2/3 nord	PWF/SR	30.000	20	20	3
5	F304/5/6	PWF/CY	40.000	20	20	3
6	F701 e CO boiler	FCCU	160.000	2000	1200	3
7	F660	VACUUM	26.000	1200	15	3
8	F801	BITUMI	3.500	20	20	3
9	F901	GHF	3.000	20	20	3
10	CENTRALE - Caldaia	CENTRALE	64.000	20	20	3
11	CENTRALE - Caldaia	CENTRALE	61.000	20	20	3
12	CENTRALE - Caldaia	CENTRALE	61.000	20	20	3
13	F307	PWF/CY R	2.500	20	20	3
16	F3802	TGCU	3.000	2500	2500	3



18	Rigeneratore R802 (*)	FCCU				3
21	F5501	LSADO	4.000	20	20	3
22	F7001	SCANFINER	3.500	20	20	3
23	TURBOGAS	TURBINA GTG2050	420.000	5	5	15
24	F3201	NHF/2	5.500	20	20	3
25	VRU	VRU	1.000	---	---	---

(*) punto di emissione 18 viene utilizzato quando il CO boiler è fuori servizio e l'impianto FCC è esercito in assetto full fining (situazione atipica).

NO _x (espressi come NO ₂)				al rilascio	al 1/7/2021	O ₂ riferimento
Punto di emissione	Apparecchiature	Impianto	Portata Nm ³ /h	mg/Nm ³	mg/Nm ³	% vol
1	F3101	APS-3	146.000	600	210	3
2	F101	APS-2+ISOM	70.000	300	150	3
3	F301/2/3 sud	PWF/SR	30.000	300	80	3
4	F301/2/3 nord	PWF/SR	30.000	300	80	3
5	F304/5/6	PWF/CY	40.000	300	80	3
6	F701 e CO boiler	FCCU	160.000	650	300	3
7	F660	VACUUM	26.000	300	210	3
8	F801	BITUMI	3.500	300	300	3
9	F901	GHF	3.000	150	150	3
10	CENTRALE - Caldaia	CENTRALE	64.000	300	150	3
11	CENTRALE - Caldaia	CENTRALE	61.000	300	150	3
12	CENTRALE - Caldaia	CENTRALE	61.000	300	150	3
13	F307	PWF/CY R	2.500	300	300	3
16	F3802	TGCU	3.000	300	300	3
18	Rigeneratore R802 (*)	FCCU		0,0	0,00	3
21	F5501	LSADO	4.000	120	120	3
22	F7001	SCANFINER	3.500	120	120	3
23	TURBOGAS	TURBINAGTG20 50	420.000	80	80	15
24	F3201	NHF/2	5.500	80	80	3
25	VRU	VRU	1.000	---	---	---

(*) punto di emissione 18 viene utilizzato quando il CO boiler è fuori servizio e l'impianto FCC è esercito in assetto full fining (situazione atipica).




3. Devono inoltre essere rispettati i limiti di emissione in termini di flussi di massa totali annuali così come di seguito indicato *(fa luogo della prescrizione B.10 AIA)*:

Inquinante	Al rilascio tonnellate/anno	tonnellate/anno
NO _x (espressi come NO ₂)	2500	2000 al 01/07/2021
SO _x (espressi come SO ₂)	4350	3600 al 01/2/2017
COV (espressi come Carbonio)	50	50 al 01/02/2017

4. *(conferma la prescrizione B.13 AIA)*
5. I punti di emissioni le cui emissioni inquinanti sono da intendersi autorizzate e che rientrano nel calcolo di bolla sono *(fa luogo della prescrizione B.14 AIA)*:

Punto di emissione	Fasi e dispositivi di provenienza
1	Forno F3101 (APS3)
2	Forno F101 (APS2 e ISOM)
3	Forni F301/2/3 (PWFSR)
4	Forni F301/2/3 (PWFSR)
5	Forni F304/5/6 (PWFCY)
6	Forno F701 e CO boiler (FCCU)
7	Forno 23 F-660 (VPS)
8	Forno F801 (Bitumi/Asfalti)
9	Forno LowNO _x F901 (GHF)
10	Caldaia SG2001
11	Caldaia SG2002
12	Caldaia SG2003
13	Forno F307 (PWFCY-Rig. catalizzatore)
15	Inceneritore di coda F3604(SRU1) (impianto fuori servizio)
16	Inceneritore di coda F3802(SRU-TGCU)
18 (*)	Rigeneratore R802 (FCCU)
19	Torcia
20	Torcia
21	F5501 LowNO _x (LSADO)
22	Forno LowNO _x F70001 (Scanfiner)



23	Turbogas LowNOx GTG2050 (Cogenerazione)
24	Forno LowNOx F3201 (NHF2)
25	VRU

(*) il punto di emissione 18 viene utilizzato quando il CO boiler è fuori servizio e l'impianto FCC è esercito in assetto full fining (situazione atipica).

6. I punti di emissione 14 e 17 sono fuori servizio in quanto la turbina GT301 è stata smantellata e l'inceneritore fanghi F250 è fuori servizio permanente. I punti di emissione 19 e 20 sono torce le cui emissioni dovranno essere ricomprese nel calcolo della bolla per il solo parametro.
7. I valori limite di emissione devono essere rispettati in tutte le condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento e di arresto e al di sotto del Minimo Tecnico per le CTE. Nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) sono riportate le modalità delle attività di controllo previste e sono inoltre specificati i tempi di avviamento e di arresto delle varie unità, nonché i valori di Minimo Tecnico per le CTE. I valori misurati sono riferiti a gas secchi e al tenore di ossigeno per essi previsto.
8. I valori limite di emissione "bolla" di raffineria in concentrazione devono essere calcolati quotidianamente come Rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti (SOx, NOx, Particolato Totale) emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti emessi negli ultimi 30 giorni di funzionamento della raffineria e, sempre quotidianamente, confrontati con i rispettivi limiti riportati di cui alla prescrizione 1 *(fa luogo della prescrizione B.11 AIA)*.
9. I flussi di massa orari necessari per il calcolo delle emissioni massiche devono essere calcolati a partire dai dati emissivi direttamente misurati dai Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) e, per i punti di emissione non dotati di tali sistemi, a partire dalle portate orarie dei combustibili alimentati agli impianti facenti capo ai singoli punti di emissione e dai fattori di emissione indicati nella seguente tabella

Parametro	Valore	U.M.
S IN GAS	0,003	%p
S IN OFFGAS	0,002	%p
S IN KERO	0,029	%p
S IN O.C.	0,604	%p
S IN COKE	0,766	%p
S IN DIST.VUOTO	1,00	%p
SO2 DA VPS	30,0	kg/h
SO2 DA SWS (va nelle torce)	187,60	kg/h



S SU COKE	1.303,16	tons
NO _x DA GAS	4,00	g/kg
NO _x DA KERO	2,50	g/kg
NO _x DA O.C.	9,33	g/kg
NO _x DA COKE	7,47	g/kg
NO _x DA GAS (SCANFINER)	1,44	g/kg
NO _x DA GAS (LSADO/GHF)	1,66	g/kg
NO _x DA GAS (NHF2)	0,72	g/kg
POLVERI DA GAS	0,005	g/kg
POLVERI DA KERO	0,15	g/kg
POLVERI DA O.C.	0,56	g/kg


10. I parametri sopra riportati, funzionali esclusivamente alla determinazione dei flussi di massa orari dei vari inquinanti previsti nella "bolla di raffineria" relativi ai punti di emissione non dotati di SME, possono essere modificati e/o integrati sulla base dei dati derivanti da misure discontinue delle emissioni, purché numericamente significativi, a seguito di specifico assenso rilasciato dall'Autorità Competente, sentite ISPRA e ARPA Piemonte.
11. Per i punti di emissione soggetti ad adeguamento emissivo secondo quanto previsto dalle prescrizioni 1 e 2 e non dotati di SME (ad esempio i punti di emissione 3, 4, 5), a seguito dell'avvenuto adeguamento i parametri riportati nella tabella di cui al punto 9 devono essere aggiornati coerentemente con la prestazione emissiva garantita e con le concentrazioni limite previste nelle tabelle delle citate prescrizioni. L'avvenuto adeguamento emissivo e i nuovi valori dei relativi parametri devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente.
12. Gli impianti SRU1 e SRU2 devono garantire un valore medio dell'efficienza di recupero dello zolfo non inferiore al 99,5 %, determinato come media mensile del rapporto, riferito al medesimo intervallo temporale, tra la quantità di zolfo elementare recuperato dall'impianto (SRU1 o SRU2) e la quantità di zolfo presente nei gas alimentati allo stesso. A tal fine gli impianti di recupero zolfo devono essere dotati di idoneo sistema di misura e analisi in continuo del gas acido in ingresso in grado di valutare, su base oraria, la quantità di zolfo entrante nei suddetti impianti. I dati necessari al calcolo dell'efficienza media mensile dovranno essere registrati in continuo ed elaborati all'interno della piattaforma informatica che memorizza, elabora e visualizza i dati relativi ai Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni.



13. Entro il 29 gennaio 2017, il Gestore dovrà dotare i seguenti punti di emissione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) relativamente a SO_x, NO_x, Particolato totale, COV (espressi come Carbonio), Temperatura, %O₂, %H₂O e portata degli effluenti gassosi *(fa luogo della prescrizione B.17 AIA)*:

Punto di emissione	Fasi e dispositivi di provenienza
1	Forno F3101 (APS3)
2	Forno F101 (APS2 e ISOM)
6	Forno F701 e CO boiler (FCCU)
7	Forno 23 F-660 (VPS)
10	Caldaia SG2001
11	Caldaia SG2002
12	Caldaia SG2003

14. I sistemi di monitoraggio in continuo, incluso quello già attivo sul punto di emissione n. 23, devono essere collegati informaticamente con ARPA Piemonte, attraverso una piattaforma informatica il cui progetto deve essere approvato dall' ARPA Piemonte. Nell'ambito della suddetta piattaforma informatica devono anche essere inseriti i dati relativi al monitoraggio in continuo delle portate dei combustibili alimentati ai singoli impianti *(fa luogo della prescrizione B.17 AIA)*.
15. I sistemi di misurazione automatici devono essere scelti, calibrati e verificati in conformità alla norma UNI EN 14181:2005. Essi devono essere sottoposti a controllo mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno *(fa luogo della prescrizione B.18 AIA)*.
16. Il Gestore dovrà presentare entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione VIA-AIA un rapporto dettagliato che illustri sotto il profilo tecnico-economico, per i camini punti di emissione non attrezzati con SME, costi e benefici relativi all'eventuale progressiva installazione di SME su tutti i punti di emissione rientranti nel computo della bolla nell'arco dei successivi 36 mesi. Tale rapporto dovrà in particolare mettere in evidenza: processo industriale di pertinenza, entità delle emissioni, stabilità della portata, benefici e/o inefficienze del sistema di monitoraggio in continuo rispetto a metodi discontinui. Sulle risultanze di tale rapporto sarà valutata dall'Autorità Competente l'opportunità di estensione di applicazione della modalità di monitoraggio automatizzata.



17. Fino all'eventuale installazione e messa in esercizio degli SME, dovranno essere effettuati controlli periodici con cadenza mensile per i punti di emissione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e trimestrale per i restanti punti di emissione.
18. A decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione VIA-AIA il Gestore, a fini ricognitivi, dovrà sottoporre a controllo anche i seguenti ulteriori parametri: CO, COV, H₂S, NH₃ e composti a base cloro adottando le modalità operative e le frequenze che saranno definite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Al fine di prevenire episodi immissivi significativi di sostanze organiche volatili ed in particolare di benzene, il monitoraggio delle emissioni di COV dovrà essere svolto con particolare attenzione all'individuazione degli eventi emissivi discontinui, correlati o meno a condizioni di emergenza. Le modalità operative di tale campagna di controlli, che dovrà prevedere una durata di almeno 24 mesi, devono essere concordate con l'Autorità Competente e ISPRA. Entro 3 mesi dalla conclusione della campagna di monitoraggio il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente e ad ISPRA i dati acquisiti, unitamente ad un programma di interventi finalizzato ad una riduzione sostanziale (indicativamente 20%) delle emissioni di COV, per consentire una eventuale rivalutazione dei limiti autorizzati ovvero della frequenza dei controlli sulle sorgenti emissive ritenute all'origine della diffusione degli inquinanti in oggetto **(fa luogo della prescrizione B.19 AIA)**.
19. Per il normale esercizio dell'impianto viene autorizzato l'utilizzo esclusivo di fuel gas e di gas metano (da rete Snam esterna), ad eccezione del forno F3101 che potrà utilizzare anche fuel oil e delle caldaie SG2001, SG2002, SG2003 e GTG2050 che, per la sola fase di avvio, possono far ricorso all'utilizzo di kerosene **(fa luogo della prescrizione B.20 AIA)**.
20. A decorrere dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo VIA-AIA e per un periodo di 12 mesi il Gestore, a fini ricognitivi, dovrà monitorare i quantitativi di kerosene utilizzati. Ultimato tale periodo di acquisizione dati, che dovranno essere adeguatamente registrati e composti ai fini di una chiara ed univoca rappresentazione, il Gestore dovrà trasmetterli all'Autorità competente e ad ISPRA per consentire la definizione di un eventuale quadro prescrittivo finalizzato alla riduzione dell'utilizzo di tale combustibile liquido **(fa luogo della prescrizione B.21 AIA)**.
21. Per i punti di emissione F3101 e F701+COB il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo VIA-AIA, dovrà produrre e trasmettere all'Autorità Competente e ad ISPRA, un progetto



finalizzato all'individuazione degli interventi necessari per l'abbattimento degli NOx e SOx, finalizzati al rispetto di quanto previsto nelle tabelle di cui al punto 1. Per il punto di emissione F901, già dotato di sistema Low NOx, il Gestore dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato all'individuazione di misure di miglioramento delle prestazioni. La realizzazione di tali progetti dovrà avvenire entro i successivi 12 mesi *(fa luogo delle prescrizioni B.22-B.23 AIA)*.

22. Il Gestore dovrà installare di un impianto recupero gas che dovrà essere operativo entro il 29 gennaio 2017, al fine del massimo contenimento della quantità di gas convogliata alle torce, fatte salve le emergenze *(fa luogo della prescrizione B.24 AIA)*.

23. Per l'esercizio delle torce si richiede il rispetto delle seguenti condizioni *(fa luogo della prescrizione B.25 AIA)*:

- il Gestore deve essere in grado di monitorare quantità e qualità dei gas inviati in torcia in qualsiasi condizione operativa dell'impianto;
- i sistemi di torcia presenti devono essere eserciti senza generare emissioni visibili (fumo).
- le torce dovranno essere utilizzate solo in situazioni d'emergenza e/o in caso di manutenzione programmata;
- deve essere previsto e garantito il funzionamento di un sistema di monitoraggio a circuito chiuso che assicuri il controllo visivo continuo da parte degli operatori e degli allarmi acustici che avvisino gli operatori dell'eventuale spegnimento delle fiamme pilota;
- a partire dal rilascio della presente autorizzazione il gestore dovrà elaborare e consegnare annualmente all'autorità di controllo i tabulati delle misure (e/o delle stime) su base giornaliera delle portate di gas convogliate in torcia;
- per ogni messa in esercizio della torcia il gestore dovrà riportare, entro massimo 48 h dall'evento, all'autorità di controllo, ad ARPA Piemonte e all'Amministrazione comunale la tipologia dello stream (stato di emergenza- pre-emergenza- anomalie ecc), la quantità di gas inviato in torcia, la durata e le cause dell'evento e le misure adottate per evitare il ripetersi dello stesso;
- i serbatoi palloni ricevitori dell'impianto blow-down e della rete torce dovranno essere dotati di un sistema di misura in grado di determinare la composizione intesa come contenuto di carbonio totale ed il flusso di gas inviato alle torce. I misuratori di flusso dovranno essere collocati in un punto della tubazione d'adduzione della torcia tale da essere rappresentativo del flusso di gas bruciato in fiaccola;



- la torcia acida dovrà essere munita di un sistema di misura in linea per l' H_2S ;
 - la quantità di gas combusto complessivamente nelle torce (punti di emissione 19 e 20) non dovrebbe superare il valore obiettivo di 4000 t/anno, limite da verificare giornalmente sulla base della sommatoria dei quantitativi di gas combusto nel corso degli ultimi 365 giorni di funzionamento della raffineria.
24. Il sistema di monitoraggio in continuo dei gas in torcia dovrà essere collegato informaticamente con ARPA Piemonte. Gli sfiati delle apparecchiature contenenti prodotti con caratteristiche di tossicità e/o infiammabilità, compresi quelli provenienti dai dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni, dovranno essere convogliati verso adeguati sistemi di abbattimento. Qualora tale misura non fosse tecnicamente realizzabile, l'azienda potrà adottare soluzioni alternative, concordate con le autorità competenti. Le assunzioni prese devono tener conto di criteri documentati nell'ambito del Sistema di gestione della Sicurezza adottato *(fa luogo della prescrizione B.26 AIA)*.
25. I vapori provenienti dalle baie di carico dei liquidi infiammabili di categoria 1 e 2 di cui al Regolamento (CE) n.1272/2008, nonché di quei prodotti che presentano altre caratteristiche di pericolosità, quali ad esempio la possibile cancerogenicità, mutagenesi o tossicità per la riproduzione, o che possono provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta, dovranno essere convogliati ad un apposito impianto di recupero. Dovrà essere garantito inoltre che il mancato funzionamento dell'impianto determini il blocco automatico delle operazioni di carico.
26. L'alimentazione delle soluzioni di abbattimento di prodotti tossici nelle apparecchiature di lavaggio, quale ad esempio lo scrubber dell'impianto di isomerizzazione catalitica in cui viene neutralizzato acido cloridrico, dovrà avvenire in maniera automatica o almeno "remotizzata" da sala controllo, al fine di evitare il mancato abbattimento per errore umano.

Emissioni diffuse e fuggitive

Per l'esercizio dell'impianto si prescrive quanto segue:

27. Il Gestore deve attuare il programma di ispezioni, controlli e manutenzione periodica finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni (Leak Detection and Repair), trasmesso all'Autorità Competente. Tale programma dovrà prevedere la soglia di 10.000 (diecimila) ppmv come COV oltre la quale procedere




agli interventi di riparazione. Il Programma sopraccitato, finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni (Leak Detection and Repair), necessario ma non sufficiente per stabilire il livello di concentrazione nell'aria da parte delle numerose sostanze prodotte e movimentate, dovrà essere integrato da una capillare campagna di monitoraggio per la caratterizzazione delle singole presenze aerodisperse, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche delle stesse al momento della captazione che precede la fase analitica. Anche la fase di rigenerazione dei catalizzatori in particolare con l'uso di solventi clorurati e DMDS, deve prevedere almeno una tantum una campagna di misura per stabilire il loro impatto sull'ambiente *(fa luogo della prescrizione B.27 AIA)*.

28. Tutti i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di coperture flessibili dei tubi di campionamento presenti. Inoltre, entro il 29 luglio 2016 deve essere completata l'installazione delle tenute secondarie su tutti i serbatoi a tetto galleggiante che ad oggi ne sono sprovvisti.
29. Il Gestore deve attuare il programma di attività di DI&M (Direct Inspection & Maintenance) comprensivo di ispezione OGI (Optical Gas Imaging), trasmesso all'Autorità Competente, a ISPRA e ad ARPA Piemonte, che dovrà essere completato entro il 29 ottobre 2016. Gli interventi necessari ad eliminare tutte le anomalie riscontrate nelle campagne precedenti devono essere realizzati entro i successivi 6 mesi.
30. Oltre al succitato programma di manutenzione periodica finalizzato al controllo ed alla riparazione delle perdite (LDAR), il Gestore deve predisporre un dettagliato programma comprendente i protocolli di ispezione e intervento, che dovrà essere trasmesso all'Autorità di controllo entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione VIA-AIA ed andrà aggiornato a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali. Il programma dovrà essere messo in atto operativamente prima possibile e, comunque, il completamento della prima fase operativa (raccolta dati generali, screening di raffineria) dovrà essere concluso entro il 29 gennaio 2018 *(fa luogo della prescrizione B.28 AIA)*.

Sistema di gestione

31. *(conferma la prescrizione B.1 AIA)*
32. *(conferma la prescrizione B.1 AIA)*
33. *(conferma la prescrizione B.1 AIA)*



Capacità produttiva

34. **(conferma la prescrizione B.2 AIA)**

Aspetti di rilevanza ambientale relativi alla prevenzione incendi

Serbatoi di oli minerali

35. Sistema di rilevazione incendi. I serbatoi degli oli minerali di categoria A e B, e prioritariamente quelli della zona di stabilimento definita "deposito", devono essere dotati di un sistema di rilevazione incendio, con segnalazione in sala controllo.

Stoccaggio e travaso GPL pressurizzato

36. Dovrà essere garantito che tutti i dispositivi di azionamento manuale degli impianti di protezione antincendio siano dislocati all'esterno delle aree di danno degli eventi incidentali ritenuti credibili.

37. Dovrà essere effettuato un audit tecnico atto a verificare la corrispondenza tra il deposito di GPL e la norma di riferimento in materia di prevenzione incendi e, qualora necessario, individuare le opportune misure di adeguamento.

Impianto antincendio

38. I terminali di utilizzo dell'impianto antincendio dovranno garantire la perfetta copertura delle aree da proteggere. Dovrà essere verificato inoltre che gli eventi incidentali ipotizzabili non comportino aree di danno tali da coinvolgere detti terminali di utilizzo pregiudicandone la funzionalità e/o impedendone comunque l'impiego. Qualora risultasse necessario, dovranno essere apportati correttivi quali la rilocalizzazione e/o l'apposizione di apparecchi di utilizzo in ridondanza. Analoga verifica e conseguente strategia correttiva andrà condotta nei confronti degli altri componenti dell'impianto (serbatoi dello schiumogeno e/o le valvole di intercettazione/comando).

Dispositivi di sicurezza

39. Misure contro la formazione di miscele esplosive. Dovranno essere adottate misure tecnico-gestionali atte ad evitare la formazione di miscele esplosive all'interno delle apparecchiature, in particolare durante la fase di bonifica, dovranno garantire il controllo delle condizioni che possono essere connesse con la presenza di miscele esplosive, quali ad esempio la presenza di ossigeno, una bassa portata di azoto ed incrementi anomali di temperatura.



[Handwritten signature]

Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili

40. **(conferma le prescrizioni B.3 e B.4 AIA)**

Serbatoi oli minerali – manutenzione

41. Dovrà essere organizzata una stringente attività manutentiva sulle apparecchiature presenti in raffineria ed in particolare sui serbatoi di oli minerali. Il gestore dovrà aggiornare con cadenza annuale il cronoprogramma e comunicare lo stato di attuazione delle attività di verifica strutturale del mantello e del fondo tutti i serbatoi, nonché le azioni messe in atto nel caso di eventuali situazioni critiche rilevate durante i controlli di integrità, quali i fenomeni di corrosione passante sui fondi dei serbatoi **(fa luogo della prescrizione B.5 AIA)**.

Serbatoi oli minerali – bacini di contenimento

42. I bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella della capacità autorizzata dei serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione; nel caso in cui più serbatoi siano perimetrati dallo stesso bacino di contenimento, la capacità volumetrica dello stesso non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande. Entro 24 mesi da al rilascio della autorizzazione VIA/AIA devono essere realizzati gli interventi necessari per impedire l'infiltrazione di sostanze pericolose per l'ambiente accidentalmente sversate nei bacini di contenimento dei serbatoi e dai serbatoi di oli minerali, nonché delle altre aree nelle quali possono verificarsi rilasci accidentali di idrocarburi, ad esempio l'area di ricezione del greggio, ponendo una priorità di intervento per le zone in corrispondenza delle quali è più probabile che si verifichino rilasci accidentali di prodotto pericoloso per l'ambiente. Gli interventi devono comprendere, alternativamente o in combinazione fra loro, l'impermeabilizzazione (anche parziale) dei bacini, la dismissione di serbatoi, l'adozione di sistemi di raccolta, canalizzazione o recupero o altri accorgimenti di analoga efficacia. A fronte di tali interventi dovrà essere garantita l'adeguatezza della rete di raccolta delle acque reflue e meteoriche e dell'impianto di trattamento **(fa luogo delle prescrizioni B.6-B.7 AIA)**.
43. Il Gestore deve prevenire contaminazioni del suolo attraverso il miglioramento dei sistemi di controllo dei rilasci dalle pipe-way di stabilimento e relative componenti e il miglioramento delle procedure di intervento in caso di rilasci accidentali **(fa luogo della prescrizione B.8 AIA)**.



44. I serbatoi che non presentano doppie tenute devono essere messi fuori servizio ovvero sostituiti entro il 29 luglio 2016 *(fa luogo della prescrizione B.9 AIA)*.

Serbatoi oli minerali – controllo del livello

45. Tutti i serbatoi contenenti oli minerali devono essere dotati di un sistema di monitoraggio del livello, con segnalazione indipendente di alto e altissimo livello in sala controllo, al fine di rilevare eventuali anomalie relative a situazioni di sovra-riempimento. Nel caso di condizioni di altissimo livello è necessario che tale sistema sia predisposto per l'attivazione, in automatico, del blocco delle pompe di trasferimento ai serbatoi. Qualora tale intervento sull'altissimo livello non fosse tecnicamente realizzabile, ad esempio per i serbatoi a servizio della produzione, dovrà essere comunque garantita l'adozione di misure – comunicate all'organo preposto al controllo - atte ad evitare eventuali spandimenti per sovra-riempimento per ciascun serbatoio gestito in maniera alternativa al blocco automatico dell'alimentazione.

Emissioni in acqua

Per l'esercizio dell'impianto, in relazione alla componente acqua:

46. dovrà essere definito con ARPA Piemonte un piano di monitoraggio dello scarico finale SF1, i cui recettori sono Naviglio Langosco e Canale Sforzesco, degli scarichi parziali Lurgi (trattamento acque) e Bacino di calma (sedimentazione naturale) che confluiscono nello scarico *(fa luogo della prescrizione B.31 AIA)*;
47. il protocollo dovrà tenere in considerazione anche i parametri di tabella 1A e 1B dell'All. 1 alla parte III del D.Lgs. 152/2006, compreso l'MTBE per cui si propone un limite di 40 mg/l *(fa luogo della prescrizione B.31 AIA)*;
48. al fine della riduzione della concentrazione di MTBE, nonché degli altri composti volatili, nelle acque di falda, in funzione dei risultati dei monitoraggi svolti nell'anno 2012 dovrà essere confermato, eventualmente rivisto o potenziato il trattamento di bonifica tramite Air Sparging/Soil Vapor Extraction (avviato nel 2012 ed attualmente in corso) con l'obiettivo di garantire il rispetto dei limiti suggeriti dall'ISS per il parametro MTBE al confine del sito *(fa luogo della prescrizione B.31 AIA)*;
49. *(conferma la prescrizione B.32 AIA)*
50. *(conferma la prescrizione B.33 AIA)*



51. *(conferma la prescrizione B.34 AIA)*

52. *(conferma la prescrizione B.35 AIA)*

53. devono essere eliminati tutti i pozzi perdenti dedicati allo scarico delle acque meteoriche provenienti dai piazzali di manovra a servizio delle aree di travaso degli oli minerali, nonché di quelli presenti in stabilimento, garantendo il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e normativa regionale in materia.

Prelievo di acqua

54. Le anomalie rispetto al massimo prelievo dai singoli pozzi di prelievo dovranno essere sanate in sede di concessione definitiva da parte della Provincia di Novara.

55. Per ottemperare a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2 della l.r. 22/1996 il quale indica che "Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee e' vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde in pressione e la falda freatica." i pozzi di prelievo P1, P2bis, P11, P12, P13 e P14, se non già oggetto di accertamenti di merito da parte dell'Amministrazione provinciale, dovranno essere sottoposti al procedimento di verifica di compatibilità tecnico-costruttiva al fine di individuare quelli che intercettano potenzialmente le falde in pressione (profonde) e di conseguenza chiuderli o ricondizionarli come previsto alla lettera C, comma I, Allegato D del Regolamento regionale 7 marzo 2001, n. 4/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica".

Barriera idrogeologica a valle del sito

56. Per ottimizzare i presidi di controllo idrogeologico ed al fine di riuscire ad intercettare eventuali fuoriuscite di inquinanti dal sito ed individuarne la provenienza è necessario che sia infittita la rete piezometrica lungo tutta la lunghezza della barriera (indicativamente un piezometro ogni 100 m). In particolare:

- dovrà essere posizionato anche un piezometro a circa 100 m a sud della parte terminale della barriera, al fine di monitorare un tratto della barriera che pare non essere adeguatamente coperto;
- l'ubicazione dei piezometri dovrà essere oggetto di adeguato approfondimento, in quanto, per garantire la corretta impostazione del sistema di monitoraggio, la distanza tra barriera e piezometri dovrà permettere di rilevare ed individuare la provenienza di eventuali pennacchi;



- i nuovi piezometri dovranno essere realizzati in modo da interessare l'acquifero superficiale per la sua profondità (circa 23-25 m), prevedendo la fenestrazione lungo tutto lo spessore dell'acquifero ed in modo tale da avere almeno un franco di 1 m al di sopra dell'escursione massima della falda stessa;
- i piezometri, dovranno avere un diametro interno comunque non inferiore a 4 pollici;
- almeno uno dei piezometri già esistenti dovrà essere strumentato con apposito rilevatore in continuo del livello di falda al fine di poter definire i valori di escursione della falda superficiale.

Ulteriori prescrizioni

- 57. *(conferma la prescrizione B.36 AIA)*
- 58. *(conferma la prescrizione B.37 AIA)*
- 59. *(conferma la prescrizione B.38 AIA)*
- 60. *(conferma la prescrizione B.39 AIA)*

Rifiuti

- 61. *(conferma la prescrizione B.40 AIA)*
- 62. *(conferma la prescrizione B.40 AIA)*

Emissioni sonore e vibrazioni

Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo:

- 63. Il Gestore deve realizzare entro il 29 luglio 2016 gli interventi un previsti dal Piano di Risanamento Acustico, al fine del rispetto dei limiti acustici definiti dalla classificazione acustica comunale *(fa luogo della prescrizione B.41 AIA)*.
- 64. Al termine di ciascuna fase prevista dal Piano di risanamento acustico deve essere effettuata una specifica campagna di monitoraggio, le cui modalità di esecuzione devono essere concordate con ARPA Piemonte, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi di risanamento *(fa luogo della prescrizione B.42 AIA)*.
- 65. L'aggiornamento complessivo della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno, dovrà essere effettuato almeno ogni 4 anni, per verificare il rispetto dei limiti di legge *(fa luogo della prescrizione B.43 AIA)*.



Odori

66. E' fatto obbligo di effettuare un programma di monitoraggio degli odori per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi. Dovranno essere effettuate misure in almeno 6 punti rappresentativi di cui almeno metà dislocati nelle aree di stoccaggio e di trasferimento. L'esecuzione della prima campagna di monitoraggio degli stessi dovrà essere effettuata entro 29 gennaio 2017 *(fa luogo della prescrizione B.44 AIA)*.
67. *(conferma la prescrizione B.45 AIA)*
68. *(conferma la prescrizione B.46 AIA)*

Manutenzione ordinaria e straordinaria

69. *(conferma la prescrizione B.47 AIA)*
70. *(conferma la prescrizione B.48 AIA)*

Malfunzionamenti

71. *(conferma la prescrizione B.49 AIA)*

Eventi incidentali

72. *(conferma la prescrizione B.50 AIA)*
73. *(conferma la prescrizione B.51 AIA)*
74. *(conferma la prescrizione B.52 AIA)*
75. *(conferma la prescrizione B.53 AIA)*

Eventi d'area

76. Il Gestore deve mettere in atto le misure di prevenzione di cui lo stabilimento si dota per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area quali perdita della rete elettrica esterna e/o interna, alluvione, ecc. *(fa luogo della prescrizione B.54 AIA)*

Dismissioni e ripristino dei luoghi

77. *(conferma la prescrizione B.55 AIA)*



Incidenza Ambientale

Il parere favorevole è condizionato all'attuazione delle seguenti prescrizioni:

78. il Gestore dovrà concordare con ARPA Piemonte, con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e con il Parco Lombardo della Valle del Ticino un piano di monitoraggio di durata triennale per la caratterizzazione dell'area ed un piano di monitoraggio di controllo in continuo la cui entità dovrà essere modellata in base ai risultati del primo triennio;
79. i monitoraggi dovranno essere estesi anche alla parte del Parco del Ticino Lombardo prospiciente a quella piemontese;
80. il piano di monitoraggio triennale dovrà prevedere:
 - a) la prosecuzione delle azioni già attuate dalla Società in ottemperanza alla Valutazione di Incidenza del Progetto di "Ottimizzazione degli assetti produttivi, con interventi di miglioramento ambientale, degli impianti FCCU, GHF5500 e SRU2"
 - b) la valutazione della qualità dell'aria mediante campionatori puntiformi diffusivi (Radiello) che consenta una correlazione con i dati raccolti nelle precedenti campagne di monitoraggio effettuate da ARPA di Novara negli anni 2002-2004 e 2009-2010, implementando le indagini per una migliore definizione della presenza di Benzene e composti associati in atmosfera
 - c) per le acque superficiali l'estensione del monitoraggio alla Roggia Molinara e alle zone umide in località Casa delle Fontane
 - d) la valutazione dell'esposizione dei muschi per la determinazione del bioaccumulo dei metalli pesanti emessi dalla raffineria nelle aree agricole poste in direzione del SIC
 - e) il monitoraggio dei Chiropteri
 - f) ai fini di un più completo campionamento dovrà essere rilevata l'esposizione dei muschi al bioaccumulo dei metalli pesanti emessi dalla raffineria anche nelle aree agricole a sud e ovest dello stabilimento in direzione del SIC, fornendo i dati all'Ente di Gestione e ad Arpa Piemonte. Si richiede inoltre di utilizzare moss-bags che consentono il controllo dei bianchi ed una esposizione a distanza da terra.
81. Per meglio quantificare gli effetti delle emissioni acustiche, si ritiene opportuno che venga valutata l'ipotesi di effettuare verifiche in campo e uno studio dei popolamenti e delle risposte comportamentali delle




specie target più sensibili all'inquinamento acustico.

82. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) predisposto dal Gestore dovrà essere adeguato alle modifiche previste dal presente documento e dovrà essere approvato da ISPRA, già individuato quale ente di controllo dal MATTM.

Nell'attuazione di suddetto piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:

- trasmissione delle relazioni periodiche di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ad ISPRA e ARPA/APPA, alla Provincia e ai Comuni interessati;
- comunicazione all'autorità competente per il controllo ISPRA ed ARPA territorialmente competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nel presente quadro prescrittivo VIA-AIA;
- tempestiva informazione ad ISPRA ed ARPA territorialmente competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.



Sezione B) Prescrizioni della Commissione istruttoria ALA – IPPC

Sistema di gestione

1. In adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili, il Gestore dovrà dotarsi di un sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa, adeguatamente regolata, composta del personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell'impianto; dovrà conseguentemente dotarsi dell'insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto.

Il Gestore dovrà altresì predisporre ed adottare un "Registro degli Adempimenti di Legge" concernenti l'ottemperanza delle prescrizioni in materia in cui dovranno trovare trascrizione, unitamente all'elenco degli adempimenti in parola, gli esiti delle prove e/o delle verifiche per la relativa ottemperanza. La registrazione degli esiti dei controlli di cui sopra dovrà risultare anche su supporto informatico. L'analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, espletata dal Gestore ed eventualmente integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all'Ente di Controllo.

Tutto quanto sopra dettagliato, dovrà essere integrato nel Sistema di gestione della Sicurezza dello Stabilimento, cogente ai sensi del D.Lgs. 105/2015, garantendo al contempo la riconoscibilità degli obiettivi di entrambi i sistemi di gestione adottati.

Capacità produttiva

2. Il Gestore dovrà rispettare la massima capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di VIA-AIA e cioè la massima capacità bilanciata di lavorazione di 9 Mt/anno di grezzo, considerata nella presente autorizzazione, rispetto ad una massima capacità produttiva di lavorazione di grezzo da parte degli impianti della raffineria di 12,5 Mt/anno. Ogni incremento della massima capacità bilanciata di lavorazione di grezzo di 9 Mt/anno costituisce modifica sostanziale e pertanto comporta la modifica della presente autorizzazione.

Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili

In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure:

3. tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e



quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato;


4. devono essere mantenuti efficienti tutti i sistemi atti a evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
5. *(sostituita dalla prescrizione A.41 VIA)*
6. *(sostituita dalla prescrizione A.42 VIA)*
7. *(sostituita dalla prescrizione A.42 VIA)*
8. *(sostituita dalla prescrizione A.43 VIA)*
9. *(sostituita dalla prescrizione A.44 VIA)*

Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

(sostituito dalle prescrizioni A.1 e A.2 VIA)

10. *(sostituita dalla prescrizione A.3 VIA)*
11. *(sostituita dalla prescrizione A.8 VIA)*
12. Il volume totale degli effluenti gassosi dell'intera raffineria, da utilizzare per il calcolo dei valori di bolla, è quello corrispondente alla somma dei singoli contributi derivanti da tutti gli effluenti gassosi convogliati emessi da tutti gli impianti di raffineria. Il volume degli effluenti gassosi può essere misurato in continuo o determinato mediante metodi stechiometrici in base alla conoscenza del consumo di combustibile. In particolare, il volume dei fumi emessi dagli impianti di combustione e dalle turbine a gas sono determinati utilizzando le formule di dettaglio (basate sulla composizione % in peso dei singoli elementi costituenti il combustibile utilizzato) riportate nel DPR n. 416 del 2001 o tramite i valori dei volumi unitari dei fumi riportati nella linea guida MTD, estratta dal DPR n. 416 del 2001.
13. Per l'unità di cogenerazione, costituita dal gruppo turbogas (126 MWt) e dalla caldaia a recupero (SG-2050, 56 MWt), oltre ai valori di bolla indicati, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:



Turbogas GTG2050 punto di emissione 23	Concentrazione al 15% O ₂ [mg/Nm ³]
NO _x (espressi come NO ₂)	80
SO _x (espressi come SO ₂)	5
Polveri	2
CO	50

14. *(sostituita dalla prescrizione A.5 VIA)*
15. Le emissioni provenienti dagli ulteriori camini dichiarati dal Gestore, che non rientrano nel calcolo della bolla, sono autorizzate. Qualsiasi altra emissione significativa non dichiarata in fase di presentazione della domanda di AIA, sarà ovviamente ritenuta non autorizzata.
16. I valori limite di concentrazione per SO₂, NO_x, e Polveri si considerano rispettati se nessun valore medio mensile supera i pertinenti valori limite di emissione. Per i camini rientranti in bolla, non dotati di misurazione in continuo, il gestore dovrà provvedere alla loro misura con frequenza mensile. Per valore medio mensile si intende la media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso del mese.
17. *(sostituita dalle prescrizioni A.13 e A.14 VIA)*
18. *(sostituita dalla prescrizione A.15 VIA)*
19. *(sostituita dalla prescrizione A.18 VIA)*
20. *(sostituita dalla prescrizione A.19 VIA)*
21. *(sostituita dalla prescrizione A.20 VIA)*
22. *(sostituita dalla prescrizione A.21 VIA)*
23. *(sostituita dalla prescrizione A.21 VIA)*
24. *(sostituita dalla prescrizione A.22 VIA)*
25. *(sostituita dalla prescrizione A.23 VIA)*
26. *(sostituita dalla prescrizione A.24 VIA)*

Emissioni diffuse e fuggitive

27. *(sostituita dalla prescrizione A.27 VIA)*
28. *(sostituita dalla prescrizione A.30 VIA)*



Emissioni in aria: ulteriori prescrizioni e limiti

29. I valori limite devono essere rispettati in tutte le condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento e di arresto e al di sotto del Minimo Tecnico per le CTE. Nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) sono riportate le modalità delle attività di controllo previste e sono inoltre specificati i tempi di avviamento e di arresto delle varie unità, nonché i valori di Minimo Tecnico per le CTE. I valori misurati sono riferiti a gas secchi e al tenore di ossigeno per essi previsto.
30. Per i parametri non compresi in bolla, il gestore è tenuto al rispetto di quanto stabilito dalla Parte IV - Sezione 1 "Valori di emissione e prescrizioni relativi alle raffinerie" dell'Allegato I alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006. In caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

Emissioni in acqua

31. **(sostituita dalle prescrizioni A.46, A.47 e A.48 VIA)**
32. I controlli degli scarichi parziali Lurgi (trattamento acque) e Bacino di calma (sedimentazione naturale), per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs 152/2006, devono essere effettuati, secondo le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), immediatamente a valle dei relativi trattamenti prima della loro miscelazione e della confluenza nello scarico finale con acque reflue di composizione diversa.
33. I controlli delle acque recapitate alle fogne oleose e alle fogne acque chiare dovranno essere effettuati secondo una maglia di punti di controllo concordata con ISPRA ed ARPA Piemonte.
34. Per lo scarico finale SF2 che dovrà raccogliere le acque civili e meteoriche di prima pioggia per lo scarico nella fognatura consortile dovranno essere raggiunti i limiti conformi alle specifiche di accettabilità dell'impianto di depurazione.
35. Le vasche settiche (e i relativi pozzi perdenti) devono essere dismesse e le acque sanitarie, che attualmente vengono convogliate nelle stesse, devono essere recapitate, entro il 29 luglio 2016, nella fognatura consortile.



Ulteriori prescrizioni

36. I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento per caduta delle acque reflue da parte della Autorità di controllo.
37. I singoli scarichi ed i relativi punti di campionamento devono mantenere in buono stato la segnalazione con apposita cartellonistica riportante il numero dello scarico ed il numero del punto di campionamento con la dicitura "Punto di prelievo campioni".
38. Deve essere costantemente monitorato e garantito il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza.
39. Deve essere messo in atto il piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.

Rifiuti

Sono previste le seguenti prescrizioni per l'esercizio dell'impianto, in relazione ai rifiuti:

40. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della normativa di settore, in particolare il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti, sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1), lettera bb) "deposito temporaneo", dell'articolo 183 del D.Lgs 152/2006 e di quanto indicato di seguito:

- a) il Gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo);
- b) le aree di deposito temporaneo devono avere le seguenti caratteristiche:
 - devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità massime, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - devono essere dotate di idonea copertura se stoccati



all'aperto, oppure i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi e a tenuta;


- devono essere adeguatamente protetti dal contatto con le acque meteoriche che dovranno essere pertanto adeguatamente regimentate;
 - i fusti non devono essere immagazzinati su più di due livelli e deve essere sempre assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;
 - i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate;
- c) il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi.

Emissioni sonore e vibrazioni

- 41. *(sostituita dalla prescrizione A.63 VIA)*
- 42. *(sostituita dalla prescrizione A.64 VIA)*
- 43. *(sostituita dalla prescrizione A.65 VIA)*

Odori

- 44. *(sostituita dalla prescrizione A.66 VIA)*
- 45. A seguito dell'implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori si richiede al Gestore una contestuale analisi tecnica, da inviare all'Autorità Competente. Qualora tale analisi tecnica evidenzii elementi di criticità riconducibili ad emissioni olfattive dello stabilimento, il Gestore dovrà predisporre un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente.
- 46. In riferimento al sistema adottato per la mitigazione degli impatti durante le fasi di caricamento delle autobotti (Vapour Recovery Units) deve essere garantita l'operabilità del sistema di aspirazione vapori adottato.



Manutenzione ordinaria e straordinaria

47. Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.
48. Il Gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo.

Malfunzionamenti

49. In caso di malfunzionamenti, il gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo quali quelli citati dal D.Lgs 105/2015. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Eventi incidentali

50. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti e in analogia con quanto previsto dalle procedure del Sistema di gestione della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 105/2015. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali. Nel caso in cui dalla suddetta valutazione dei rischi emergano possibili effetti all'esterno dello stabilimento ovvero una modifica degli scenari incidentali dello stabilimento, fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle normative di settore, il Gestore deve darne comunicazione al Comune anche ai fini dell'aggiornamento dell'Elaborato tecnico RIR.



51. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
52. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.
53. Il Gestore dovrà produrre una tabella sinottica degli attuali scenari incidentali con rilevanza ambientale in cui siano evidenti le differenze aggiornate a seguito di valutazione dell'organismo preposto CTR.

Eventi d'area

54. ***(sostituita dalla prescrizione A.76 VIA)***

Dismissioni e ripristino dei luoghi

55. In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto il Gestore, un anno prima della scadenza dell'A.I.A., dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente un piano. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



A

Sezione D) Prescrizioni della Regione Piemonte

Dovranno essere ottemperate le prescrizioni previste nel parere espresso dalla Regione Piemonte, di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 27- 7444 del 15 aprile 2014, allegata al decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, qualora non già ricomprese o in contrasto con prescrizioni di cui alla sezione A), paragrafo 1.1, del presente allegato, ad eccezione delle prescrizioni n. 3.25, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13 e 2.15, che si devono ritenere eliminate.



1.2 - MODALITA' PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA

Alla verifica di ottemperanza delle sopra elencate prescrizioni si provvederà, con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come di seguito indicato.

Sez. A) Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

Prescrizioni: A.1), A.2), A.3), A.5), A.6), A.7), A.8), A.9), A.12), A.15), A.17), A.19), A.23), A.25), A.26), A.27), A.28), A.30), A.35), A.36), A.37), A.38), A.39), A.41), A.42), A.43), A.45), A.48), A.53), A.56), A.65), A.66), A.76), A.82)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO, come riportato in ogni singola prescrizione e, ove previsto, secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

Ente Vigilante: ISPRA

Prescrizioni: A.10), A.29)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO, come riportato nella prescrizione

Ente Vigilante: ISPRA

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARPA Piemonte

Prescrizioni: A.11), A.16), A.18), A.20), A.21)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO, come riportato nelle singole prescrizioni


Ente Vigilante: ISPRA

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizioni: A.13), A.22)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO, ENTRO IL 29 GENNAIO 2017

Ente Vigilante: ISPRA



Prescrizioni: A.14), A.24), A.46), A.47), A.64)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO,
come riportato nelle singole prescrizioni

Ente Vigilante: ISPRA

Enti coinvolti: ARPA Piemonte

Prescrizioni: A.44), A.63)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO,
ENTRO IL 29 LUGLIO 2016

Ente Vigilante: ISPRA

Prescrizioni: A.54), A.55)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO,
come riportato nelle singole prescrizioni

Ente Vigilante: ISPRA

Enti coinvolti: Provincia di Novara

Prescrizioni: A.78), A.79), A.80), A.81)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO

Ente Vigilante: ISPRA

Enti coinvolti: ARPA Piemonte, Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del
Lago Maggiore, Parco Lombardo della Valle del Ticino



Sez. B) Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione istruttoria AIA - IPPC

Prescrizioni: B.1), B.2), B.3), B.4), B.12), B.13), B.15), B.16), B.29), B.30), B.32), B.33), B.34), B.35), B.36), B.37), B.38), B.39), B.40), B.46), B.47), B.48), B.49), B.53)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

Ente Vigilante: ISPRA

Prescrizioni: B.33)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO, secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

Ente Vigilante: ISPRA

Enti coinvolti: ARPA Piemonte

Prescrizioni: B.45), B.52)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO, secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

Ente Vigilante: ISPRA

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prescrizioni: B.50)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

Ente Vigilante: ISPRA


Enti coinvolti: Comune di Trecate

Prescrizioni: B.51)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

Ente Vigilante: ISPRA

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Provincia di Novara, Comune di Trecate



Prescrizioni: A.55)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO, UN ANNO PRIMA DELLA SCADENZA DELL'AIA

Ente Vigilante: ISPRA

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

